

**MOVELAB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
SPORTIVA DILETTANTISTICA  
(MOVELAB A.P.S. - A.S.D.)**

**Verbale d'assemblea straordinaria del 24 luglio 2026**

L'anno 2026, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 18:00, presso la sede dell'Associazione sita in Bisceglie (BT), Via San Martino n. 73, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria degli associati della "MOVELAB Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica", in breve "MOVELAB A.P.S. – A.S.D.", per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine Del Giorno:**

1. Esame della comunicazione dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore relativa alla pratica n. 2603266 e delle integrazioni richieste ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS;
2. Modifica dello statuto sociale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e alle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS;
3. Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale;
4. Conferimento dei poteri per la registrazione dello statuto e per la trasmissione della documentazione mediante la piattaforma RUNTS;
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente dell'Associazione, Sig.ra Laila Luchetta Lovino, il quale designa quale segretario verbalizzante il Sig. Giole Mazzotta, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- risultano presenti, personalmente, n. 7 associati su n. 7 associati aventi diritto di voto;
- non sono presenti associati per delega;
- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita in sede straordinaria e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa l'Assemblea che l'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nell'ambito dell'istruttoria relativa alla pratica n. 2603266, ha richiesto all'Associazione di modificare e integrare alcune disposizioni dello statuto sociale, al fine di renderle pienamente conformi al Codice del Terzo settore.

In particolare, l'Ufficio RUNTS ha richiesto:

- di coordinare la clausola relativa allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo con gli articoli 9 e 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, precisando che l'eventuale devoluzione a favore di enti aventi finalità sportive dilettantistiche potrà avvenire esclusivamente qualora tali enti siano iscritti nel RUNTS;
- di differenziare i quorum costitutivi dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria, prevedendo per quest'ultima un quorum rafforzato anche in seconda convocazione;

# **MOVELAB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA (MOVELAB A.P.S. - A.S.D.)**

- di integrare la disciplina relativa ai lavoratori e ai volontari con il richiamo all'articolo 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina il rapporto numerico tra i lavoratori, i volontari e gli associati delle associazioni di promozione sociale.

Il Presidente illustra quindi ai presenti il nuovo testo dello statuto sociale, nel quale sono state recepite le osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS e sono state apportate ulteriori modifiche di coordinamento formale e sostanziale con il Codice del Terzo settore e con la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche.

In particolare, il nuovo testo prevede:

1. la modifica dell'articolo 12, con la previsione di quorum costitutivi distinti per l'Assemblea ordinaria e per l'Assemblea straordinaria, nonché del quorum speciale per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
2. la modifica dell'articolo 27, con l'introduzione del limite previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 117/2017 e con il coordinamento della disciplina dei lavoratori e dei volontari con le disposizioni del Codice del Terzo settore e del decreto legislativo n. 36/2021;
3. la modifica dell'articolo 30, con l'adeguamento della clausola di devoluzione del patrimonio residuo agli articoli 9 e 45 del decreto legislativo n. 117/2017;
4. l'adeguamento e il coordinamento delle ulteriori disposizioni statutarie con la normativa vigente applicabile agli enti del Terzo settore e alle associazioni sportive dilettantistiche.

Il Presidente dà lettura delle modifiche apportate e mette a disposizione degli associati il testo integrale del nuovo statuto, composto da n. 33 articoli, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Dopo ampia e approfondita discussione, nel corso della quale tutti i presenti dichiarano di aver esaminato e compreso il contenuto delle modifiche proposte, il Presidente pone ai voti l'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale.

L'Assemblea straordinaria degli associati, con votazione espressa per alzata di mano

## **delibera all'unanimità**

1. di prendere atto della comunicazione dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore relativa alla pratica n. 2603266 e delle integrazioni richieste ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS;
2. di modificare lo statuto sociale al fine di recepire le osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS e di adeguarlo alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e della restante normativa vigente applicabile;
3. di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello statuto sociale, composto da n. 33 articoli, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di stabilire che il nuovo testo statutario sostituisca integralmente il precedente statuto sociale con effetto dalla data della presente deliberazione, fatti salvi gli adempimenti di registrazione e gli ulteriori effetti subordinati alle iscrizioni nei registri previsti dalla legge;
5. di conferire al Presidente dell'Associazione ogni più ampio potere affinché provveda:

Via San Martino 73 – Bisceglie – BT



**MOVELAB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
SPORTIVA DILETTANTISTICA  
(MOVELAB A.P.S. - A.S.D.)**

- alla sottoscrizione del nuovo statuto sociale;
  - alla registrazione del presente verbale e del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate;
  - al pagamento delle eventuali imposte e spese dovute;
  - alla presentazione della documentazione richiesta mediante la piattaforma telematica del RUNTS;
  - alla trasmissione del nuovo statuto agli organismi sportivi e agli ulteriori registri o enti competenti;
  - al compimento di ogni ulteriore adempimento necessario o opportuno ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS e del mantenimento dell'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
6. di autorizzare il Presidente ad apportare al verbale e allo statuto eventuali modifiche, integrazioni o correzioni meramente formali che fossero richieste dall'Agenzia delle Entrate, dall'Ufficio RUNTS o dagli organismi sportivi competenti, purché tali modifiche non incidano sulla sostanza delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
7. di allegare al presente verbale:
- sotto la lettera "A", il nuovo testo dello statuto sociale;
  - sotto la lettera "B", l'elenco nominativo degli associati intervenuti, sottoscritto dagli stessi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20:00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

**Il Segretario**

Giole Mazzotta



**Il Presidente**

Laila Luchetta Lovino



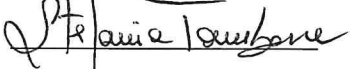
REGISTRATO A TRANI IL 04/08/2026  
AL N. 322 SERIE 3  
Euro ( 200,00 )

**VANESSA AMIEL\***  
\*FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE  
**DANIELA LOPEDOTE**

**MOVELAB ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
SPORTIVA DILETTANTISTICA  
(MOVELAB A.P.S. - A.S.D.)**

**ALLEGATO B**

**ELENCO DEGLI ASSOCIATI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24 LUGLIO 2026**

| N. Nome e cognome       | Codice fiscale   | Firma                                                                                |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 LOVINO LAILA LUCHETTA | LVNLLC98C53D612C |    |
| 2 SARDONE CARMELA       | SRDCML60A62A883Y |   |
| 3 MAZZOTTA GIOELE       | MZZGLI97L09C983T |   |
| 4 LOVINO PASQUALE       | LVNPQL61B22I954N |    |
| 5 LOVINO ANNA           | LVNNNA94D44F284U |    |
| 6 ONYUKU SPIFF          | KYKSFF89E15Z335Z |   |
| 7 TAMBONE STEFANIA      | TMBSFN72P46C983T |  |

**Il Segretario**

Giole Mazzotta



**Il Presidente**

Laila Luchetta Lovino



**Statuto della**  
**MOVELAB Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica**  
**MOVELAB A.P.S. – A.S.D.**

\*\*\*\*\*

**TITOLO I**

**Denominazione, sede, oggetto e durata**

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile, dal D.Lgs 117/2017 e dal D.Lgs. 36/2021 e ss. mm., un'Associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica denominata *"MOVELAB Associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica"*, in breve *"MOVELAB A.P.S. A.S.D."* (d'ora in poi *"Associazione"*), con sede in Bisceglie (BT), in via San Martino n.73.

La variazione dell'indirizzo, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

L'Associazione è attualmente priva di personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 22, D.Lgs 117/2017.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso delle locuzioni *"Associazione di promozione sociale"* e *"Associazione sportiva dilettantistica"*, anche in acronimo APS e ASD e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nel Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

**Articolo 2 – Oggetto**

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

*i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 del D.LGS 117/2017;*

*k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

*t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può inoltre compiere ogni atto o operazione contrattuale utile o necessaria alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi statuari, nonché svolgere attività connesse

o affini a quelle sopra indicate. In tale ambito potrà stipulare contratti e convenzioni per la gestione di immobili, impianti, strutture e spazi di natura pubblica o privata funzionali allo svolgimento delle attività associative.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà:

- *indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;*
- *sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell'ambito dell'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, dei tesserati e dei partecipanti;*
- *promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;*
- *gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, sale o strutture sportive di vario genere;*
- *organizzazione di eventi, workshop, convegni, seminari, corsi tematici ed altre manifestazioni atte allo sviluppo ed alla promozione dell'attività fisica, della ginnastica, della danza, del parkour e delle discipline assimilate alla ginnastica per la salute;*
- *corsi ricreativi in genere;*

2. L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

3. Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle medesime. A mero titolo esemplificativo:

- *attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;*
- *esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivo di autofinanziamento;*
- *promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine tramite siti internet, social network, pubblicazioni, supporti multimediali e tramite l'utilizzo di modelli ed emblemi, anche mediante l'apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento sportivo e gadget vari pubblicitari;*
- *in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci e tesserati prodotti e articoli sportivi, utili per le attività sopra citate, a soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.*

L'individuazione concreta di tali attività è rimessa al Consiglio Direttivo, che ne verifica la compatibilità con le finalità statutarie e il carattere di strumentalità e secondarietà, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a darne evidenza nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'Associazione promuove in particolare l'attività del movimento a corpo libero, il fitness, la danza ed il parkour e più in generale ad ogni forma di sport inteso come mezzo di benessere psico-fisico e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva.



6. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
7. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà inoltre organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale attraverso l'organizzazione di seminari, laboratori anche esperienziali, spettacoli quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva, all'adozione di sani stili di vita, alla realizzazione di eventi di socializzazione; organizzare e gestire di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo; svolgere attività di gestione, conduzione e amministrazione di immobili, strutture, impianti, spazi e attrezzature, sia di proprietà pubblica che privata, anche mediante convenzioni, concessioni, comodati, locazioni o altri rapporti giuridici con enti pubblici o privati. Nell'ambito di tali attività potrà istituire e gestire sedi secondarie, centri di aggregazione sociale, spazi polifunzionali e strutture culturali, ricreative o sociali destinati allo svolgimento delle proprie iniziative.
8. L'Associazione potrà inoltre organizzare e gestire servizi accessori e strumentali alle attività istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo, la gestione di un punto di ristoro o di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma di bar sociale o circolo ricreativo, prevalentemente rivolto agli associati e ai partecipanti alle attività associative, nonché servizi di accoglienza e supporto logistico in occasione di incontri, eventi e manifestazioni.
9. Potrà altresì promuovere e organizzare eventi, manifestazioni, iniziative culturali, artistiche, ricreative, formative e sociali, convegni, seminari, mostre, spettacoli, attività di intrattenimento, rassegne culturali e ogni altra iniziativa coerente con le finalità associative.
10. Al fine di sostenere economicamente le attività istituzionali e favorire la diffusione delle proprie iniziative, l'Associazione potrà inoltre svolgere attività accessorie di produzione e commercializzazione di beni e materiali promozionali e di merchandising, quali pubblicazioni, gadget, prodotti editoriali e altri materiali recanti il nome o il marchio dell'Associazione.
11. L'Associazione potrà altresì concedere in uso temporaneo, anche a titolo oneroso, gli spazi e le strutture di cui dispone per lo svolgimento di attività, eventi o iniziative compatibili con le finalità statutarie, nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni degli organi associativi competenti.
12. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari delle attività. Agli associati possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
13. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
14. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva.
15. L'Associazione riconosce e si conforma alle Norme, Regolamenti e Direttive del Ministero per lo Sport e al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) oltre che a tutte le disposizioni di legge in ambito sportivo nonché si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.

### Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

## TITOLO II

### Della vita associativa

### Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle, purché dotate di irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Possono inoltre essere ammessi altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Ai fini sportivi, per *"irrepreensibile condotta"* deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo o del consigliere appositamente delegato.
6. Il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere, in ogni caso, alla revoca dell'accettazione della domanda del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
7. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
8. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
9. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

### Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
  - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;
  - f) di essere rimborsati dalle sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività svolta in qualità di volontario è gratuita e non può essere retribuita in alcun modo.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 4.9.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei soci**

- 1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
- 2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
- 3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
- 5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
- 6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

### **TITOLO III**

#### **Degli organi associativi**

#### **Articolo 7 – Organi sociali**

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
  - 2. Sono organi dell'Associazione:
    - a) l'Assemblea generale degli associati;
    - b) il Presidente;
    - c) il Consiglio Direttivo;
    - d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito;
    - e) organo di controllo, qualora istituito.
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.

- a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e la relativa deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati, ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile.

### **Articolo 13 – Audio/video Assemblee**

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali .
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
  - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione;
  - vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento Assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
  - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

### **Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.



6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili nella medesima carica.

8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 13 dello statuto.

11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

14. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente**

1. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

#### **Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

#### **Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

#### **Articolo 18 - Il Presidente**

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
- 2. Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
- 3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
- 4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

#### **Articolo 19 - Il vicepresidente**

- 1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

## **Articolo 20 - Il segretario e il tesoriere**

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

## **Articolo 21 – Organo di revisione**

1. L'organo di revisione è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 5 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss.mm.ii. cod. civ..

## **Articolo 22 – Organo di controllo**

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art.2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **TITOLO IV**

### **Patrimonio e scritture contabili**

#### **Articolo 23 - Bilancio d'esercizio**

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto per cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 15, comma 2.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 24 - Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017.

#### **Articolo 26 – Libri sociali obbligatori**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.



I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro trenta giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

## **TITOLO V**

### **Dei lavoratori e volontari**

#### **Articolo 27 – Lavoratori e volontari**

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte dei propri associati, esclusivamente quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle proprie finalità statutarie.

2. Ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

3. I rapporti di lavoro sportivo instaurati dall'Associazione sono disciplinati dagli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e dalle altre disposizioni vigenti in materia, in relazione alla natura subordinata, autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa del rapporto.

4. Ai lavoratori sportivi subordinati si applicano, in particolare, le disposizioni degli articoli 26, 34 e 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

5. Ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, l'attività di lavoro sportivo può essere svolta mediante collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile e dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

6. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi carattere amministrativo-gestionale e natura non professionale si applica l'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

7. L'Associazione può stipulare contratti di apprendistato per la formazione dei giovani atleti, nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e delle altre disposizioni vigenti.

8. L'Associazione può avvalersi di volontari che, per libera scelta, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e sportive dilettantistiche.

9. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'organo competente dell'Associazione.

10. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito intercorrente con l'Associazione. Per i volontari degli enti del Terzo settore si applicano altresì le incompatibilità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; per i volontari sportivi si applicano quelle previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

11. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

12. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della relativa normativa di attuazione. Restano ferme le specifiche disposizioni assicurative previste per i volontari sportivi dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 28 – I Tesserati**

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

5. I tesserati non assumono la qualità di Socio, né i diritti e doveri ad esso legati. L'adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

6. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

#### **Articolo 29 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore**

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione nei casi, con le maggioranze e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo settore, della normativa sportiva e degli eventuali obblighi conseguenti alla perdita della qualifica di ente del Terzo settore.

#### **Articolo 30 – Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 12.4 del presente statuto, con esclusione del ricorso alle deleghe.

2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria avente a oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con esclusione del ricorso alle deleghe.

3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.

4. Il patrimonio residuo potrà essere devoluto anche a enti aventi finalità sportive dilettantistiche, purché gli stessi siano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e rivestano, pertanto, la qualifica di ente del Terzo settore.

#### **Articolo 31 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

1. Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Soci e/o Tesserati nonché garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli enti sportivi, anche ai sensi dell'art.33, comma 6, D.lgs. 36/2021.

2. Le funzioni, responsabilità i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nonché le misure per garantire la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'Organizzazione sociale sono individuate e regolate dall'apposito Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva dell'Associazione.

#### **Articolo 32 - Clausola compromissoria**

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti della Federazione di appartenenza.

2. A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto e dai vigenti regolamenti della Federazione di appartenenza.

#### **Articolo 33 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.



Paula Buchetta for  
Luigi Buchetta  
Gian Piero  
Carmelo Sordone  
Anna Laura  
Stefano Tambone  
Spiffanyman